



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA

STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 maggio 2005

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

1. La "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria" denominata di seguito Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto e sottoposta alla vigilanza prevista dall'art.10 del D.Lgs.17 maggio 1999, n.153.

2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Alessandria, fondata da benemeriti cittadini e costituita in ente autonomo con Regio Brevetto 21 agosto 1838, (dalla quale è stata scorporata, in applicazione della legge 30 luglio 1990, n.218, l'azienda di credito che ha formato oggetto di conferimento nella Cassa di Risparmio di Alessandria spa).

3. La Fondazione ha sede in Alessandria ed ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria attività nell'ambito dei settori ammessi di cui all' art. 1, comma 1, lett. c-*bis*) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti individuati, con cadenza triennale, dal Consiglio Generale nell'ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. La Fondazione persegue i propri scopi di utilità sociale anche mediante il sostegno ad organismi di volontariato, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui all'art.15 della Legge 266/91.

4. La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte e nel caso di interventi ad alto contenuto sociale riconducibili ai settori sopraindicati può operare anche al di fuori del territorio nazionale, anche di intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di interventi e progetti anche riferiti a più esercizi.

2. La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni o organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali.

Essa può altresì promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art.12 del codice civile, nonché la costituzione di società di diritto privato nei limiti di cui al successivo comma 7.

3. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, comunque rientrante tra gli scopi statutari.

4. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D. Lgs.

17.5.1999 n.153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

5. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

6. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla L.8.11.1991, n.381 e successive modificazioni.

7. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art.6 del D. Lgs. n.153/99, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

8. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, nonché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

La Fondazione può contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse, per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio e non può contrarre debiti né ricevere garanzie per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito:

- da cespiti mobiliari;
- e si incrementa per effetto di:
- accantonamenti alla riserva obbligatoria;
 - riserve e accantonamenti facoltativi nei limiti di cui al successivo art. 5, 1° comma lett.e);
 - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante

3. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.

La gestione del patrimonio investito in attività liquide è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.1998, n.58 secondo regole e criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, che saranno definiti dal Consiglio Generale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

Articolo 5 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D. Lgs. 17.5.1999, n.153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.17.5.1999, n.153, ai settori di intervento rilevanti previsti dall'art.2, 2° comma, del presente statuto;
- e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;
- e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di Vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
- f) erogazioni previste dall'art. 15 della L. n. 266/91.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo art.12 corrisposti ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Direttore.

Articolo 7 – Onorabilità

1. I componenti gli organi devono possedere requisiti di onorabilità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, coloro che:

- a) almeno per un esercizio precedente l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
- b) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla

procedura di amministrazione straordinaria;

c) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

2. Il divieto di cui al comma 1, lett. a), b) e c) ha la durata di un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti.

3. Non possono altresì ricoprire cariche negli organi della Fondazione, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n. 1423, o della L. 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regi decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate alla lett. c) con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 3, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

4. I componenti gli organi devono tempestivamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvede alla verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Articolo 8 – Incompatibilità e Ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori:

a). coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;

b). il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

c). i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al

terzo grado incluso;

d). coloro che ricoprono funzioni di Governo o che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, sindaci, presidenti delle giunte regionali e provinciali, membri delle giunte comunali, provinciali e regionali;

e). coloro che siano amministratori del soggetto da cui promana la designazione o che abbiano con il medesimo un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali;

f). coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;

g). chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs.17.5.1999, n. 153;

h). gli amministratori delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione;

i). coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

l). coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione per cause diverse dall'aver assunto una carica in un diverso organo della Fondazione, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione di decadenza;

m). coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.

2. I componenti il Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

4. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti gli organi devono tempestivamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della sussistenza anche di una sola delle ipotesi previste al precedente comma 1. nelle lettere da a) a m).

6. I componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

7. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina costituiscono cause di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, ai sensi dell'art.11.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle

deliberazioni medesime.

2. L'organo competente adotta, entro 30 giorni dal momento in cui viene rilevata la situazione di conflitto, il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, ovvero nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente.

Articolo 10 - Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 3, lett. c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 3, lett. d) con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31.5.1965, n.575, da ultimo sostituita dall'art. 3 della L. 19.3.1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità o di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.

2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

Articolo 12 - Indennità e compensi

1. Ai componenti il Consiglio Generale spettano, oltre ai rimborsi spese limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Alessandria, un'indennità ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

2. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché per l'espletamento di eventuali specifici incarichi affidati con delibera, una medaglia di presenza, oltre al rimborso anche in forma forfetaria delle spese sostenute per

l'espletamento delle funzioni, nella misura determinata dal Consiglio medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

3. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso anche in forma forfetaria delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

4. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13 - Consiglio Generale

1 Il Consiglio Generale è composto da un minimo di 13 ad un massimo di 15 Consiglieri scelti tra le persone che, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o nell'ambito dell'attività di amministrazione o direzione presso soggetti pubblici o privati abbiano acquisito una comprovata preparazione ed esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione. Il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio Generale.

2. I componenti il Consiglio Generale sono designati e nominati come segue:

a) due designati dal Prefetto di Alessandria;

b) due designati dall'Amministrazione provinciale di Alessandria;

c) tre designati dall'Amministrazione comunale di Alessandria;

d) uno designato dal Vescovo di Alessandria;

e) da un minimo di cinque ad un massimo di sette nominati dallo stesso Consiglio Generale tra personalità di chiara e indiscussa fama in grado di integrare le competenze già presenti nel Consiglio e di favorire il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 153/99.

3. La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio Generale, degli enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

4. I componenti il Consiglio Generale durano in carica sei esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al sesto esercizio della loro carica e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Generale, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio Generale.

6. Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Gli enti cui spetta la designazione, e il Consiglio Generale per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

. i componenti devono essere scelti tra persone fisiche con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;

. i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.

7. Il Presidente della Fondazione, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dell'organo, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica

per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo l'indicazione dei nominativi di spettanza e indicando gli ambiti preventivamente ed oggettivamente determinati dal Consiglio Generale entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto.

8. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

9. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia, entro venti giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina; il Consiglio Generale provvede, poi, alle nomine ad esso spettanti ai sensi del secondo comma del presente articolo.

10. Qualora i soggetti cui compete la designazione non provvedano - entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta - la designazione è effettuata dal Prefetto di Alessandria, fino ad un massimo di due nomine, mentre nell'ipotesi di ulteriori nomine provvede il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si uniformano agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha omesso di effettuare la designazione; a tali designazioni i suddetti soggetti provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

11. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Generale

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni in materia di:
a) modificazione dello Statuto, scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;

b) approvazione e modificazione dei regolamenti interni;

c) cooptazione dei Consiglieri prevista dall'art. 13, comma 2, lett. e);

d) nomina, stabilendone il relativo numero nell'ambito del minimo e massimo ex art.16, 1° comma, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Generale; determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione. Nell'ipotesi in cui il Consigliere di Amministrazione venga scelto tra i componenti il Consiglio Generale, questo provvederà alla relativa sostituzione con procedura analoga a quella prevista per la nomina originaria;

e) nomina del Presidente e di due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori; la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;

f) revoca del Consiglio di Amministrazione e dei componenti, compreso il Presidente, del Collegio dei Revisori ai sensi rispettivamente degli artt. 16, 7° comma e 20, 13° comma;

g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e dei singoli componenti il Consiglio Generale;

h) nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità con delibera assunta sentito il Collegio dei Revisori nel caso in cui nell'ambito delle stesse siano nominati membri del Consiglio Generale;

- i) verifica per i componenti il Consiglio Generale dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di sospensione o decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
 - l) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - m) l'individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c-bis*) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in conformità ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e la determinazione di programmi triennali di attività con riferimento alle esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
 - n) approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - o) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - p) istituzione di imprese strumentali nonché acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
2. Il Consiglio Generale può conferire deleghe ad uno o più di uno dei suoi componenti in materia di propria competenza, determinando i limiti della delega.
 3. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio Generale in merito all'assolvimento del mandato entro il termine stabilito dal Consiglio stesso.

Art. 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio Generale più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
2. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di raccomandata o telexscritto, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori e del Direttore; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata in qualsiasi altra forma, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del suddetto termine, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, su invito, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale sottoscrive il verbale insieme al Presidente ed al Segretario.
5. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella

trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla revoca del Consiglio di Amministrazione e dei componenti, compreso il Presidente, del Collegio dei Revisori, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

8. Il Presidente non ha diritto di voto.

9. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

10. I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio Generale.

11. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Generale, sono controfirmati dal Direttore.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri pari ad un minimo di sette e ad un massimo di nove. Essi sono nominati in numero da cinque a sette dal Consiglio Generale e due sono cooptati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, il Vice Presidente o i due Vice Presidenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. Il Presidente non può essere nominato tra i Consiglieri cooptati.

2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

3. La durata del mandato dei Consiglieri di Amministrazione è di sei esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al sesto esercizio della loro carica. I Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

4. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda i Consiglieri nominati dal Consiglio Generale, ovvero convoca il Consiglio di Amministrazione qualora vengano a cessare Consiglieri nominati per cooptazione. La stessa procedura viene seguita nel caso in cui venga a cessare il Presidente, applicandosi in tal caso le regole di cui all'art.19, 3° comma.

6. Il mandato dei Consiglieri di Amministrazione nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua

totalità dal Consiglio Generale, con unica delibera assunta su proposta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale o quando ricorra una giusta causa.

In tal caso il Presidente della Fondazione cessa di diritto anche dalle funzioni di Presidente del Consiglio Generale.

In caso di revoca anticipata, il Consiglio Generale procede, entro trenta giorni, alla nomina dei componenti di sua competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede, sempre entro 30 giorni, alla nomina dei Consiglieri per cooptazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

d) l'assunzione del personale dipendente;

e) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, delle cause di sospensione o decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

f) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità con delibera assunta sentito il Collegio dei Revisori nel caso in cui nell'ambito delle stesse siano nominati membri del Consiglio di Amministrazione;

g) la nomina nel proprio seno del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume di diritto la funzione di Presidente del Consiglio Generale e di uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione;

h) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;

i) l'acquisto, la cessione, nonché ogni altra operazione riguardante beni immobili;

l) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società ed Enti, nonché l'esercizio di ogni conseguente diritto connesso;

m) la designazione di competenza della Fondazione dei componenti gli Organi di Società ed Enti;

n) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;

o) la nomina del Direttore della Fondazione, sentito il Consiglio Generale e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei relativi provvedimenti.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- . modifiche statutarie;
 - . approvazione e modifica dei regolamenti interni;
 - . linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - . istituzione di imprese strumentali;
 - . programmi di intervento della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore o/a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, entro il termine stabilito dal Consiglio stesso.

Art. 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica l'articolo 19, 3° comma .
2. Si intende Consigliere di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
3. Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.
4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telexscritto, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli consiglieri di amministrazione e revisori e del Direttore; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata in qualsiasi altra forma, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del predetto termine almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
7. Alle riunioni partecipa il Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale sottoscrive il verbale insieme al Presidente e al Segretario.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.
10. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, sono controfirmati dal Direttore.

Art. 19 - Presidente

1 Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la durata della carica e per il cumulo dei mandati, si applicano le modalità previste all'art.16, 3° comma.

2. Il Presidente:

- . ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- . convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e le Commissioni consultive o di studio;
- . assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- . svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- . ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, sono esercitate, nel caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente anziano del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente: nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso ovvero dell'assenza o impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.

5. Nei casi di vacanza della carica si procede come nelle ipotesi di assenza o impedimento.

6. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi, al Direttore, a dipendenti o a terzi.

7. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Direttore o a dipendenti.

Art. 20 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere confermati una sola volta.

3. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età.

5. I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione del

Consiglio Generale, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori.

6. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal componente il Collegio dei Revisori più anziano di età.

7. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dal codice civile per il Collegio Sindacale, compresa la funzione di controllo contabile.

8. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

11. Il Collegio dei Revisori dichiara decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Consiglio Generale o a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Collegio dei Revisori verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza ed assume entro trenta giorni i provvedimenti conseguenti;

13. I componenti il Collegio dei Revisori possono essere anticipatamente revocati dal Consiglio Generale, con delibera assunta su proposta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello statuto o quando ricorra una giusta causa.

Art. 21 - Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Generale, nomina il Direttore della Fondazione e ne determina i poteri e le funzioni, nonché la misura del compenso.

2. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

4. Al Direttore si applicano le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 8 con esclusione di quella di cui al comma 1, lett. c) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione, nonché con esclusione di quella di cui al comma 2.

Art. 22 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà

tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 23 - Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo da trasmettere entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
A fini informativi nel documento programmatico previsionale sono indicati gli impieghi di cui all' art. 7, comma 1, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e li sottopone all'esame del Collegio dei Revisori, che, entro i successivi 15 giorni, predispone la propria relazione. Entro 4 mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio Generale approva il bilancio.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
6. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153.
7. Il bilancio e la relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio Generale, sono trasmessi entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza; la Fondazione provvede a darne pubblicità, nel rispetto comunque di quanto stabilito in merito dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 24 - Trasformazione, fusione e scioglimento

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale, approvata dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta deliberata dal Consiglio Generale, applicandosi al riguardo l'art. 11 del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153.

Art. 25 - Norme transitorie

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Il primo mandato del Consiglio Generale scade al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006, mentre il primo mandato del Consiglio di Amministrazione scade al momento dell'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio 2005.

3. Il mandato del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione del D.M. 18 maggio 2004, n. 150 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all' art. 4, comma 1, lett. i del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e all'art. 7, comma 2, del D.M. 18 maggio 2004, n. 150.

4. Alla cessazione, per qualunque motivo, di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione successiva all'entrata in vigore del presente statuto, i nuovi membri sono nominati per una durata che consenta di adeguarla a quella dei membri del Consiglio Generale.